



**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 14
IN DATA 20 MAGGIO 1999**

I ^ PUBBLICAZIONE: DAL 25 MAGGIO AL 9 GIUGNO 1999

**IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CON PROVVEDIMENTO N° 2918/99,
NELLA SEDUTA DEL 29 GIUGNO 1999, NON HA RILEVATO VIZI DI LEGITTIMITÀ**

II ^ PUBBLICAZIONE: DAL 13 LUGLIO ALL'11 AGOSTO 1999

PUBBLICATO SUL B.U.R.A.S. PARTE TERZA N° 29 DEL 21 AGOSTO 1999

ESECUTIVO DAL 20 SETTEMBRE 1999

SOMMARIO

ELEMENTI COSTITUTIVI	1
<i>Art. 1.</i>	
PRINCIPI FONDAMENTALI	1
<i>Art. 2</i>	
FINALITÀ	1
<i>Art. 3</i>	
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE.....	2
<i>Art. 4</i>	
TERRITORIO E SEDE COMUNALE	2
<i>Art. 5</i>	
FESTA PATRONALE.....	3
<i>Art. 6</i>	
ALBO PRETORIO.....	3
<i>Art. 7</i>	
STEMMA E GONFALONE.....	3
PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE	5
TITOLO I ORGANI POLITICI	5
<i>Art. 8</i>	
ORGANI.....	5
CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE.....	5
<i>Art. 9</i>	
CONSIGLIO COMUNALE	5
<i>Art. 10</i>	
CONVALIDA	5
<i>Art. 11</i>	
GIURAMENTO DEL SINDACO	5
<i>Art. 12</i>	
COMUNICAZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA E INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO	6
<i>Art. 13</i>	
INDIRIZZI PER LE NOMINE	6
<i>Art. 14</i>	
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI	6
<i>Art. 15</i>	
CONVOCAZIONE E SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	6
<i>Art. 16</i>	
COMPETENZE DELIBERATIVE.....	7
<i>Art. 17 8</i>	
RUOLO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO.....	8
<i>Art. 18 8</i>	
COMMISSIONI CONSILIARI	8
<i>Art. 19 8</i>	
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI	8
<i>Art. 20 9</i>	
CONSIGLIERI COMUNALI	9
<i>Art. 21 9</i>	
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI	9
<i>Art. 22 10</i>	
ISTANZE DI SINDACATO ISPETTIVO	10
<i>Art. 23</i>	

GRUPPI CONSILIARI.....	10
CAPO II LA GIUNTA COMUNALE	10
<i>Art. 24</i>	
LA GIUNTA.....	10
<i>Art. 25</i>	
NOMINA E PREROGATIVE	11
<i>Art. 26</i>	
COMPOSIZIONE.....	11
<i>Art. 27</i>	
FUNZIONAMENTO.....	11
CAPO III IL SINDACO	12
<i>Art. 28</i>	
IL SINDACO	12
<i>Art. 29</i>	
ATTRIBUZIONE DI AMMINISTRAZIONE	13
<i>Art. 30</i>	
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE	14
<i>Art. 31</i>	
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA.....	14
<i>Art. 32</i>	
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE	14
<i>Art. 33</i>	
DELEGHE DEL SINDACO.....	15
<i>Art. 34</i>	
IL VICE SINDACO	15
<i>Art. 35</i>	
DIVIETO GENERALE DI INCARICHI E CONSULENZE.....	15
<i>Art. 36</i>	
DIMISSIONI DEL SINDACO	15
<i>Art. 37</i>	
MOZIONE DI SFIDUCIA.....	16
CAPO IV DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI	16
<i>Art. 38</i>	
CONTRASTO DI INTERESSI	16
<i>Art. 39</i>	
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....	16
<i>Art. 40</i>	
PARERI OBBLIGATORI	17
<i>Art. 41</i>	
RESPONSABILI DEI SERVIZI	17
<i>Art. 42</i>	
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA	17
TITOLO II ORGANI BUROCRATICI E UFFICI	18
<i>Art. 43</i>	
ORGANI BUROCRATICI	18
CAPO I IL SEGRETARIO COMUNALE.....	18
<i>Art. 44</i>	
IL SEGRETARIO COMUNALE	18
<i>Art. 45</i>	
COMPITI E FUNZIONI	18
<i>Art. 46</i>	

IL VICE SEGRETARIO	19
<i>Art. 47</i>	
NOMINA.....	19
<i>Art. 48</i>	
REVOCA.....	19
<i>Art. 49</i>	
RAPPORTO DI LAVORO	19
CAPO II IL DIRETTORE GENERALE	20
<i>Art. 50</i>	
IL DIRETTORE GENERALE	20
<i>Art. 51</i>	
COMPITI E FUNZIONI.....	20
<i>Art. 52</i>	
DURATA DELL'INCARICO E REVOCA.....	20
CAPO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO	21
<i>Art. 53</i>	
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. REGOLAMENTO.....	21
<i>Art. 54</i>	
RESPONSABILI DEI SERVIZI	21
<i>Art. 55</i>	
UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA O DEGLI ASSESSORI.....	21
<i>Art. 56</i>	
PARI OPPORTUNITÀ.....	21
TITOLO III SERVIZI	22
<i>Art. 57</i>	
FORME DI GESTIONE	22
<i>Art. 58</i>	
GESTIONE IN ECONOMIA.....	22
<i>Art. 59</i>	
AZIENDA SPECIALE	23
<i>Art. 60</i>	
ISTITUZIONE	23
<i>Art. 61</i>	
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	23
<i>Art. 62</i>	
IL PRESIDENTE	24
<i>Art. 63</i>	
IL DIRETTORE.....	24
<i>Art. 64</i>	
NOMINA E REVOCA.....	24
<i>Art. 65</i>	
SOCIETÀ A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.....	24
<i>Art. 66</i>	
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI	25
TITOLO IV CONTROLLO INTERNO.....	25
<i>Art. 67</i>	
PRINCIPI E CRITERI.....	25
<i>Art. 68</i>	
REVISORE DEL CONTO	25
<i>Art. 69</i>	
CONTROLLO DI GESTIONE.....	26

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE.....	27
TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE.....	27
CAPO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE.....	27
<i>Art. 70</i>	
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE	27
CAPO II FORME COLLABORATIVE	27
<i>Art. 71</i>	
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE.....	27
<i>Art. 72</i>	
CONVENZIONI	27
<i>Art. 73</i>	
CONSORZI.....	27
<i>Art. 74</i>	
UNIONE DI COMUNI	28
<i>Art. 75</i>	
ACCORDI DI PROGRAMMA	28
TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE	29
<i>Art. 76</i>	
PARTECIPAZIONE.....	29
CAPO I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA.....	29
<i>Art. 77</i>	
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	29
<i>Art. 78</i>	
ISTANZE	30
<i>Art. 79</i>	
PETIZIONI	30
<i>Art. 80</i>	
PROPOSTE	31
CAPO II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE	31
<i>Art. 81</i>	
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE	31
<i>Art. 82</i>	
INCENTIVAZIONE.....	32
<i>Art. 83</i>	
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI	32
CAPO III REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO	32
<i>Art. 84</i>	
REFERENDUM	32
<i>Art. 85</i>	
EFFETTI DEL REFERENDUM.....	32
<i>Art. 86</i>	
DIRITTO DI ACCESSO.....	33
<i>Art. 87</i>	
DIRITTO DI INFORMAZIONE	33
CAPO IV DIFENSORE CIVICO	33
<i>Art. 88</i>	
NOMINA.....	33
<i>Art. 89</i>	
INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA	34
<i>Art. 90</i>	
MEZZI E PREROGATIVE	34

<i>Art. 91</i>	
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO	35
<i>Art. 92</i>	
INDENNITÀ DI FUNZIONE	35
TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA.....	36
<i>Art. 93</i>	
STATUTO	36
<i>Art. 94</i>	
REGOLAMENTI.....	36
<i>Art. 95</i>	
ORDINANZE.....	37
<i>Art. 96</i>	
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	37

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1.

Principi Fondamentali

Il *Comune di Olmedo* è l'*Ente autonomo locale* che rappresenta gli interessi generali della Comunità di Olmedo.

L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale, economico e culturale, con particolare attenzione verso i soggetti più deboli della propria Comunità, ispirandosi ai valori e ai principi della Costituzione.

Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati, e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

2. Il Comune di Olmedo assume l'identità culturale del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere. A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e poliedrica espressione dei linguaggi e delle produzioni culturali della Sardegna.

Assicura alla lingua sarda, pari dignità rispetto alla lingua italiana, promuove e patrocina ogni iniziativa volta a sviluppare, diffondere e conservare le multiformi tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta e orale, l'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio culturale dei sardi nella sua specificità e originalità e in tutti i suoi aspetti materiali e spirituali. La medesima valenza attribuita alla cultura e alla lingua sarda è riconosciuta all'identità culturale ed alla parlata della comunità olmedese. Nelle sedute degli Organi Elettivi eventuali interventi in lingua sarda devono essere accompagnati dalla traduzione orale o scritta in lingua italiana.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) Solidarietà fra tutti i cittadini;
- b) Superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
- c) Promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazione economica e di cooperazione;
- d) Sostegno della realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona in collaborazione con le organizzazioni di volontariato;

- e) Tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita; **Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e della terza età;**
- f) Garanzia del superamento delle barriere architettoniche e diritto, anche fisico, di accesso alle strutture e ai servizi;
- g) Mantenimento di un servizio di protezione civile;
- l) **Sostentimento di tutte le iniziative atte a ridurre nel proprio Comune la mortalità scolastica;**
- m) **Promozione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne, anche mediante l'adozione di misure denominate "azioni positive per le donne", al fine di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità; promozione della presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e in quelle di Enti, Aziende e Istituzioni da esso dipendenti;**
- n) Tutela della vita umana della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e della educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi, garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro ispirato alla libertà di educazione.

Art. 3

Programmazione e Forme di Cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Sardegna, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia di Sassari e con la Regione Autonoma della Sardegna sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e Sede Comunale

1. Il territorio del Comune di Olmedo è riportato nel Piano Topografico dell'Istituto Centrale di Statistica e si estende per 32.3 Kmq.
2. Il territorio comunale confina con i Comuni di Alghero, Sassari e Uri.
3. **Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel Comune di Olmedo in Piazza Nostra Signora di Talia.**

4. Le adunanze degli Organi Elettivi Collegiali, si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. All'interno del territorio del Comune di Olmedo non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
6. All'interno del territorio comunale non è consentito l'insediamento di discariche di qualunque genere, nonché l'installazione o l'espansione degli impianti eolici esistenti.

Art. 5 *Festa Patronale*

1. La Comunità Olmedese riconosce e onora come propria patrona la Vergine Maria, venerata sotto il titolo di "Nostra Signora di Talia". La Festività Patronale cade il primo giorno del mese di Maggio, in concomitanza con la ricorrenza della Festa del Lavoro.
2. Per secolare tradizione il giorno 2 Maggio, nell'ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna di Talia, è dedicato alla celebrazione della Festa degli Olmedesi, e viene pertanto considerato come festività locale.

Art. 6 *Albo Pretorio*

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare a "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, **che devono essere portati alla conoscenza del pubblico.**
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. **Il Segretario Comunale è responsabile** della l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 7 *Stemma e Gonfalone*

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Olmedo" e con lo Stemma concesso a norma di legge.
2. Lo Stemma del Comune di Olmedo è come descritto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 Febbraio 1993:
"d'argento, all'olmo di verde, fustato al naturale, nodrito sul colle centrale del monte all'italiana di tre colli, fondato in punta, di verde, esso olmo sostenuto da due tori furiosi, di

*rosso, poggianti le zampe anteriori sul tronco, quelle posteriori sui colli del monte.
Ornamenti esteriori da Comune.”*

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone Comunale.
4. L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati, **salva espressa autorizzazione da parte del Sindaco.**

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I ORGANI POLITICI

Art. 8

Organi

Sono Organi Politici del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.
Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Capo I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 10

Convalida

1. Il Consiglio nella sua prima seduta, e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570;
2. La seduta è pubblica e la votazione è palese; a essa possono partecipare anche i Consiglieri la cui elezione è posta in discussione.
3. Coloro per i quali l'accertamento delle condizioni di eleggibilità, in base alla votazione, sortirà esito negativo, non potranno far parte del Consiglio, che dovrà procedere alla loro surroga.

Art. 11

Giuramento del Sindaco

Il Sindaco, dopo la convalida di cui all'articolo precedente, presta davanti al Consiglio e nella stessa seduta, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 12

Comunicazione dei componenti della Giunta e Indirizzi Generali di Governo

1. La seduta di cui all'art. 10 prosegue con la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e con l'esposizione degli Indirizzi Generali di Governo.
2. Nella stessa seduta, o in altra da tenersi entro i successivi dieci giorni feriali, su convocazione del Sindaco, gli Indirizzi Generali di Governo per il quadriennio successivo, sono discussi e approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Agli Indirizzi approvati, deve ispirarsi l'attività del Sindaco, del Consiglio, della Giunta e degli Organi Burocratici.

Art. 13

Indirizzi per le nomine

Nella seduta di approvazione degli Indirizzi Generali di Governo, il Consiglio formula a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

Art. 14

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge, e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti col presente Statuto e con le norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 15

Convocazione e sedute del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento interno relativo al funzionamento e organizzazione del Consiglio Comunale.

2. L'Ordine del Giorno è notificato a ogni Consigliere, e contestualmente affisso all'Albo Pretorio, almeno 5 giorni prima della seduta per le sessioni ordinarie, e almeno 3 giorni prima della seduta per le sessioni straordinarie. La notifica deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.
3. In caso di comprovata urgenza, il Consiglio Comunale può essere convocato dal Sindaco, o da suo delegato, 24 ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto della discussione. In questo caso, ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
4. In assenza del Sindaco, la seduta è presieduta dal vice sindaco o dagli Assessori facenti parte del Consiglio, secondo l'ordine di anzianità di età, o dal Consigliere Comunale più votato.
5. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.
6. Il dibattito consiliare si svolge, di norma, in lingua italiana. È ammesso l'uso della lingua sarda. In tale caso è obbligatoria la consegna al verbalizzante del testo scritto con la traduzione, di una sintesi in lingua italiana, di cui viene data lettura all'Assemblea.
7. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro componenti.
Non concorrono a determinare la validità delle adunanze:
 - a) I Consiglieri tenuti ad astenersi;
 - b) Coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) Gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio;
8. Gli Assessori che non siano membri del Consiglio hanno diritto, senza poter votare, e se richiesto, l'obbligo di assistere alle sedute.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Art. 16

Competenze deliberative

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 32 della Legge 8 Giugno 1990, n° 142 e successive modificazioni, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono, inoltre, di competenza del Consiglio Comunale gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi a essa successive.

Art. 17
Ruolo di Indirizzo e di Controllo

Nello svolgimento del suo ruolo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, il Consiglio Comunale:

1. Approva gli indirizzi generali che dovranno essere attuati dalla Giunta Comunale e dagli organi e soggetti tramite i quali si svolge l'azione comunale.
2. Esamina la relazione che, con cadenza almeno annuale, il Sindaco predispone sul funzionamento degli Uffici e Servizi Comunali ed emana, anche alla luce dei rilievi e proposte enunciati dal Revisore dei Conti, indirizzi finalizzati a favorirne il buon andamento;
3. Definisce gli indirizzi cui il Sindaco deve attenersi al fine di concordare (su oggetti di competenza del Consiglio Comunale) accordi di programma ed esamina la relazione del Sindaco sui contenuti di tale accordo, assumendo, se del caso, le delibere consequenziali;
4. Discute interrogazioni, interpellanze e mozioni, esprimendo, se del caso, un voto sulle stesse.

Art. 18
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, Organismi Associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qual volta questi lo richiedano.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina dei propri rappresentanti in seno alle varie Commissioni.
6. **I precedenti commi non si applicano alle Commissioni previste e regolate per legge.**

Art. 19
Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti, temporanee e speciali, è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'Organo stesso.
2. La nomina del Presidente è riservata alla Commissione.
3. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) Le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnati dagli Organi del Comune.
- b) Forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'Organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione.
- c) Metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 20

Consiglieri Comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lett. B), numero 2), della L. 8 Giugno 1990, n° 142.

Art. 21

Diritti e Doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal Regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazioni e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "*giusto procedimento*".
3. Ai sensi del presente Statuto, si intende per "*giusto procedimento*" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria dei pareri tecnici e contabili e alla successiva comunicazione alla Giunta e ai Capigruppo Consiliari. A questi ultimi, sono trasmesse, in elenco, le deliberazioni adottate dalla Giunta, contestualmente all'affissione all'Albo. I relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri per l'espletamento delle loro funzioni.
2. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nell'ambito del territorio comunale.

Art. 22

Istanze di sindacato ispettivo

1. Il Sindaco o l'Assessore competente per materia rispondono entro 30 giorni alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri al protocollo dell'Ente o al Segretario Comunale o direttamente nel corso delle sedute del Consiglio Comunale.
2. Le interrogazioni e le istanze in forma scritta sono immediatamente assunte al protocollo dell'Ente.
3. Il termine di cui al primo comma decorre dalla data di assunzione della interrogazione o dell'istanza al protocollo dell'Ente.

Art. 23

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi secondo quanto previsto dal Regolamento, e danno comunicazione al Segretario Comunale della nomina del proprio Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà, i Capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. L'Amministrazione si impegna a reperire dei locali per garantire ai Consiglieri la possibilità di svolgere il proprio mandato.

CAPO II LA GIUNTA COMUNALE

Art. 24

La Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei Responsabili dei Servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 25

Nomina e prerogative

1. La Giunta è nominata nei termini e con le modalità previste dalla legge.
2. Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'Organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma 2, non possono far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il III° grado, di affinità di I° grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Non è possibile essere nominati Assessori per più di due mandati consecutivi.

Art. 26

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e dal numero di Assessori, preferibilmente di entrambi i sessi, previsto dalla legge.
2. Il Sindaco può nominare Assessori non facenti parte del Consiglio, purché dotati dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, e in possesso di adeguata competenza tecnica, amministrativa o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione senza diritto di voto.
4. Il Vice-sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli Indirizzi Generali di Governo.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori revocati, decaduti o dimessisi dall'incarico.

Art. 27

Funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, che la presiede.
2. La Giunta è da ritenere regolarmente convocata quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. L'Ordine del Giorno della riunione di Giunta è predisposto dal Sindaco.
3. La Giunta delibera con l'intervento di un numero di componenti superiore alla metà di quelli assegnati, compreso il Sindaco.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.
5. Il Segretario Comunale prende parte all'attività della Giunta con funzioni consultive in ordine agli aspetti di legittimità e a quelli attinenti l'organizzazione e funzionamento della gestione amministrativa.

6. I Responsabili dei Servizi assistono alla seduta della Giunta, su richiesta della stessa, al fine di fornire elementi chiarificatori.
7. Le sedute della Giunta sono segrete, salvo diversa determinazione della Giunta.
8. Possono, altresì, essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni e incarichi, il Revisore dei Conti e i rappresentanti del Comune in aziende, consorzi e commissioni.
9. Il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute della Giunta, e ne sottoscrive insieme al Sindaco, o a chi abbia presieduto in sua vece, i relativi verbali.

CAPO III IL SINDACO

Art. 28

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite dal Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari di apertura al pubblico degli Uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché degli orari dei servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai Regolamenti attribuzioni quale Organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

Art. 29

Attribuzione di Amministrazione

- 1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli in particolare:
 - a) Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori.
 - b) Convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione.
 - c) Nomina e revoca gli Assessori e il Vice sindaco.
 - d) Convoca e presiede la Giunta fissandone l'Ordine del Giorno.
 - e) Nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
 - f) Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale.
 - g) Coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali e di quelli periferici delle Amministrazioni Pubbliche.
 - h) Conferisce e revoca al Segretario Comunale previa deliberazione della Giunta Comunale le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
 - i) Nomina il Segretario Comunale, ai sensi di legge, i Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici, attribuisce e definisce incarichi di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dalla legge, da questo Statuto e dal Regolamento Comunale di Organizzazione;
 - l) Sovrintende al funzionamento dei Servizi e Uffici e all'esecuzione degli atti.
 - m) Impartisce al Segretario Comunale, e/o al Direttore Generale qualora nominato, le direttive per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ente.
 - n) Adotta le ordinanze contingibili e urgenti.
 - o) Vigila sul servizio di Polizia Municipale.
 - p) Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare fedelmente la Costituzione Italiana.
- 2) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune di Olmedo, da portarsi secondo le indicazioni delle leggi vigenti.

Art. 30

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende alle attività indicate nel comma 1 dell'art. 38 della legge fondamentale, alle quali provvedono le Aree, i Servizi e gli Uffici competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.
2. Adotta, con atto motivato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta dei Servizi competenti, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di Sanità e Igiene, Edilizia e Polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 31

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti i Servizi e gli Uffici le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende Speciali e le Società per Azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali dello stesso, informandone il Consiglio Comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 32

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
 - b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) Propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

- d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 33
Deleghe del Sindaco

1. Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice sindaco e agli Assessori l'esercizio delle sue funzioni.
2. L'atto di delega scritto indica l'oggetto, riferendosi ai gruppi di materie gestite dal Responsabile di Area o di Servizio e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite al Responsabile.
3. Il conferimento delle deleghe rilasciate dal Sindaco agli Assessori deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 34
Il Vice sindaco

1. Il Vice sindaco, è l'Assessore che, nominato tale dal Sindaco, sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco assente, temporaneamente impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 15, comma 4 *bis*, della Legge 19 marzo 1990, n° 55.
2. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 35
Divieto generale di incarichi e consulenze

Al Sindaco, al Vice sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 36
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Segretario Comunale o dichiarate direttamente nel corso di una seduta consiliare.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco.

Art. 37
Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, è consegnata al Segretario Comunale.
2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data compresa fra il decimo e il trentesimo giorno successivi.
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti. In tale ipotesi il Segretario Comunale informa con la massima tempestività consentita il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

CAPO IV DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Art. 38
Contrasto di interessi

1. Nel numero fissato per la validità delle riunioni degli Organi Collegiali di governo o consultivi o di giudizio, non devono essere considerati i componenti presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti entro il III grado, affini fino al I grado, i loro affiliati o il coniuge abbiano interesse proprio e, pertanto, nasca l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dell'argomento.
2. L'allontanamento, se non spontaneo, è disposto dal Presidente del consesso e la questione non può essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.
3. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 39
Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Tutte le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
2. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta segreta".
3. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario Comunale

non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità e di materiale impedimento. In tal caso, in via temporanea, è sostituito da un componente del Collegio nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 40

Pareri obbligatori

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente al Responsabile del Servizio interessato e al Responsabile di Ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Nel caso di parere negativo, l'Organo Collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.

Art. 41

Responsabili dei Servizi

1. Ai fini dell'imputazione dell'obbligo di fornire pareri di regolarità tecnica e contabile, il Responsabile del Servizio è il soggetto che ha la responsabilità e direzione di un servizio avente imputazione di competenze, anche disomogenee.

Art. 42

Attestazione di copertura finanziaria

1. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa, sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e divengono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

TITOLO II ORGANI BUROCRATICI E UFFICI

Art. 43

Organi Burocratici

Sono Organi Burocratici del Comune: il Segretario Comunale, il Direttore Generale se nominato, e i Responsabili dei Servizi.

CAPO I IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 44

Il Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico, e iscritto all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 45

Compiti e funzioni

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto e ai Regolamenti.
2. Il Sindaco può conferire al Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale ai sensi dell'art. 51 *bis*, comma 4, della Legge 142/90.
3. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà di nominare il Direttore Generale, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 51 *bis* della Legge 142/90, così come introdotto dall'art. 6, comma 10, della L. 127/97, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti e autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario e il Direttore Generale.
4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili delle Aree e dei Servizi e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale ai sensi dell'art. 51 *bis*, comma 3, della Legge 142/90.
5. Il Segretario inoltre:
 - a) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, e ne cura la verbalizzazione.
 - b) Roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

- c) Presiede l'Ufficio Comunale per le Elezioni;
- d) Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali, nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.
- e) Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 46

Il Vice Segretario

Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta Comunale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 47

Nomina

Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco che lo nomina scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Salvo quanto disposto dal successivo articolo 48, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua a esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

Art. 48

Revoca

Il Segretario Comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per gravi violazioni dei doveri di ufficio, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.P.R. 465/97.

Art. 49

Rapporto di lavoro

Lo stato giuridico e il trattamento economico sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

CAPO II IL DIRETTORE GENERALE

Art. 50

Il Direttore Generale

Il Comune di Olmedo può procedere con altri Comuni, se le rispettive popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti, e previa stipula di apposita convenzione, alla nomina del Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, nel rispetto dei criteri stabiliti dai rispettivi Regolamenti di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Art. 51

Compiti e Funzioni

1. Il Direttore Generale:

- a) Provvede alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati, se nominato ai sensi dell'art. 51 *bis*, comma 3, della Legge 142/90;
- b) Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di Governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
- c) Sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- d) Predisporre il piano dettagliato degli obiettivi previsto dall'art. 40, comma 2, lett. a), D. Lgs. 25.02.1995, n° 77;
- e) Propone il Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 11, D. Lgs. 77/95.

2. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili dei Servizi dell'Ente, ad eccezione del Segretario Comunale;

Art. 52

Durata dell'incarico e revoca

1. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco;
2. La revoca è prevista dalla convenzione di cui all'art. 50, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 53

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Regolamento.

1. Gli Uffici e i Servizi Comunali sono disciplinati da apposito "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi" adottato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, in conformità con il presente Statuto, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Sono disciplinate dal Regolamento, anche per il tramite di una articolazione in una pluralità di atti, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 36, commi 1 e 2, del D. Lgs 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 54

Responsabili dei Servizi

1. Il Regolamento di cui all'art. 53 individua i Responsabili dei Servizi e attribuisce le rispettive funzioni nell'ambito delle attività di gestione amministrativa previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti;
2. I Responsabili dei Servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione;
3. La copertura dei posti di Responsabile di Servizio può avvenire mediante contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 55

Uffici alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori

Il Regolamento di cui all'art. 53 può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Art. 56

Pari opportunità

1. Il Comune assicura la pari dignità e opportunità dei lavoratori dei due sessi, attua le misure, stabilite con la contrattazione decentrata, per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale;

2. Nella composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi, deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi, almeno nella misura di un terzo per quello minoritario;
3. Il Comune può istituire una Commissione per le pari opportunità; ciò anche al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi in tutti gli Organi Collegiali, nelle Commissioni Comunali o negli Organi degli Enti, Aziende e Istituzioni dipendenti dal Comune medesimo.

TITOLO III SERVIZI

Art. 57

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere costituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, , l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. **La gestione dei servizi comunale da parte di concessionari pubblici o privati include la responsabilità globale del servizio medesimo (c.d. *global service*). Tale responsabilità deve essere in particolare riferita all'utilizzo a norma di legge degli impianti, delle apparecchiature, dei macchinari afferenti il servizio; detta responsabilità non può affermarsi in capo all'Amministrazione Comunale, né al Sindaco sulla base della sua sola posizione istituzionale, né ad altri rappresentanti dell'Ente che dimostrino di aver correttamente esercitato il potere di controllo nei confronti dell'affidatario del servizio.**

Art. 58

Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio dei lavori, delle provviste, delle forniture e dei servizi in economia costituiscono oggetto delle norme previste dall'apposito regolamento.

Art. 59

Azienda Speciale

1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di Amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 60

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico – finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere collaborazioni con personale esterno ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione e degli aggiornamenti in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Art. 61

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 62

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 63

Il Direttore

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal Regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce le funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 64

Nomina e revoca

1. Gli Amministratori delle Aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica i programmi e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario Comunale almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente e i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco, o di 1/5 dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 65

Società a prevalente capitale pubblico locale

1. Negli Statuti delle Società a prevalente capitale pubblico locale, devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.

Art. 66

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia di Sassari per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

Art. 67

Principi e criteri

1. Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli Organi e agli Uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Revisore del Conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle Società per Azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli Organi e degli Uffici dell'Ente.

Art. 68

Revisore del Conto

1. Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il Regolamento potrà provvedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle S.p.A.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 69 *Controllo di Gestione*

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il Regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.
2. La tecnica di controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - I) La congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - II) La quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - III) Il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - IV) L'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato e individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I Organizzazione territoriale

Art. 70

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare e organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Capo II FORME COLLABORATIVE

Art. 71

Principio di cooperazione

L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri Enti Locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi e intese di cooperazione.

Art. 72

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali e altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 73

ConSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza con i principi statuari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o

imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. La convenzione, oltre al contenuto previsto dal secondo comma del precedente art. 72, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio all'Albo Pretorio degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire, da parte dei medesimi Enti Locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 74

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 72, e dei principi della Legge di riforma delle Autonomie Locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 75

Accordi di Programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti da leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, e in particolare:
 - a) Determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) Individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
 - c) Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 76

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.
5. La partecipazione popolare potrà essere garantita in modo permanente con l'istituzione di "consulte", composte da esperti e da persone rappresentative dei settori sociali interessati (per es. consulta per i problemi della famiglia, per il volontariato, sulle devianze giovanili e tossicodipendenza, portatori di handicap e minorati fisici sensoriali).
6. La partecipazione dei minori potrà essere garantita attraverso l'istituzione di un'apposita consulta.

Capo I INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 77

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi, coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di parteciparvi tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire a opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del provvedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1, hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. **L'amministrazione** potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 78

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati, e i soggetti collettivi in genere, possono indirizzare al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 20 giorni dal Sindaco o **dal Responsabile del procedimento individuato ai sensi del Regolamento**.
3. Le modalità di presentazione dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 79

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli Organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il Regolamento di cui al comma 3 dell'art. 78, determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In

quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 3 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 80

Proposte

1. N° 100 cittadini o n° 3 Consiglieri possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro i 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei Responsabili dei Servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'Organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l'Amministrazione Comunale e i proponenti, si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo II ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 81

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le associazioni, compresi gli ordini professionali, le cooperative, le associazioni commerciali, artigiane, sindacali e imprenditoriali, hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi per la gestione di particolari servizi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 45 giorni dalla richiesta.

Art. 82
Incentivazione

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale che tecnico professionale e organizzativa.

Art. 83
Partecipazione alle Commissioni

1. Le Commissioni Consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, ne invitano ai propri lavori i rappresentanti.

Capo III REFERENDUM E DIRITTI DI ACCESSO

Art. 84
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. **Non possono essere indetti referendum per le seguenti materie:**
 - a) **Tributi comunali, tariffe dei servizi e altre imposizioni;**
 - b) **Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni;**
 - c) **Designazione e nomine di rappresentanti;**
 - d) **Oggetti già sottoposti a referendum nel corso dello stesso mandato amministrativo;**
 - e) **Decisioni assunte dal Consiglio Comunale nei sei mesi precedenti all'indizione delle consultazioni.**
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) n° 300 elettori;
 - b) 2/3 del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 85
Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 86

Diritto di accesso

1. Ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.
3. Il Regolamento, oltre a enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 87

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni, sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo della conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26, Legge 241/1990.

Capo IV DIFENSORE CIVICO

Art. 88

Nomina

1. Il Difensore Civico è nominato, ai sensi delle vigenti leggi, dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.
2. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore; può essere rieletto una sola volta.

3. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula “*Giuro di osservare fedelmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene*”.

Art. 89

Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato Difensore Civico:
 - a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) I Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Aziende Sanitarie Locali;
 - c) I Ministri di culto;
 - d) Gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, comunale di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che comunque ricevano da essa, qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi.
 - e) Chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale.
 - f) Chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 2° grado che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.
3. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali.
4. Il Difensore Civico può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 90

Mezzi e prerogative

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, completi di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Può assistere alle riunioni della Giunta ed esprimere pareri qualora gli sia richiesto dal Sindaco, senza diritto di voto.
3. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari,

le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

4. A tal fine può convocare il Responsabile del Servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
5. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
6. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente e per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.
7. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del Difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'Ordine del Giorno del primo Consiglio Comunale.
8. Tutti i Responsabili di Servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del Difensore Civico.

Art. 91

Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore Civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione viene discussa dal Consiglio **nella prima seduta utile** e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 92

Indennità di funzione

1. Per il Difensore Civico verrà stabilita l'indennità che sarà prevista dal Regolamento.

TITOLO III FUNZIONE NORMATIVA

Art. 93

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. **Nessuna modifica statutaria può essere approvata nei 60 giorni antecedenti il rinnovo del Consiglio Comunale e nei 60 giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio.**
3. **Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio Comunale per le modifiche statutarie totali e parziali:**
 - a) **La Giunta;**
 - b) **2/3 del Consiglio;**
 - c) **n° 300 elettori;**
4. **L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, che deve essere adottata dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma 3, Legge 142/90, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.**
5. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 94

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:
 - a) Nelle materie a esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - b) In tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie, i Regolamenti Comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi Statali e Regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere, **ai Responsabili di Servizio** e ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità della disposizione sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché

per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti debbono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 95

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili, e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intendano consultarle.
3. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 38, comma 2, della L. 08.06.1990, n° 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze possono essere emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 2.

Art. 96

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Le modifiche allo Statuto possono essere richiamate in qualsiasi momento.
3. Il Consiglio approva entro un anno i Regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti Regolamenti, restano in vigore le norme dettate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.